



UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SOSIO

Provincia di Palermo

Sede Legale : Prizzi – Corso Umberto I - Tel. 091 834 50 45 Fax

091/8344274

Codice Fiscale 97178810822

Allegato “B” al Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELL’UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SOSIO

Approvato con deliberazione di Consiglio Direttivo n. 12 del 16/03/2011

INDICE

Art. 1 – Oggetto del Regolamento.....	..pag. 3
Art. 2 – Composizione e nomina.....	pag. 3
Art. 3 – Requisiti.....	pag. 4
Art. 4 – Incompatibilità ed ineleggibilità.....	pag. 4
Art. 5 – Compenso.....	pag. 4
Art. 6 – Funzioni.....	pag. 4
Art. 7 – Sistema di misurazione e valutazione della performance.....	pag. 5
Art. 8 – Criteri per la predisposizione del Sistema di misurazione e valutazione della performance, in conformità alle disposizioni di principio contenute nel d.lgs. 150/2009.....	pag. 6
Art. 9 - Collocazione organizzativa e funzionamento.....	pag. 7
Art. 10 – Disposizioni finali ed Entrata in vigore.....	pag. 9

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina, in conformità ai principi contenuti nel d.lgs. 150/2009, le modalità organizzative e le funzioni del Servizio relativo al Nucleo di Valutazione e Controlli interni, svolto in forma associata fra i cinque comuni costituenti l'Unione dei Comuni Valle del Sosio, giusta Deliberazione di Consiglio Direttivo n. 32 del 28.06.2005, modificata con deliberazione di C.D. n. 17 del 19.04.2006.
2. Il Nucleo di Valutazione è l'organo di controllo interno chiamato a svolgere i compiti e le funzioni previste nel presente regolamento in posizione di indipendenza rispetto all'apparato amministrativo, garantendo autonomia e imparzialità di giudizio.

Art. 2

Composizione e nomina

1. Il Nucleo di Valutazione dell'Unione dei Comuni Valle del Sosio è organo collegiale composto da tre componenti esterni all'ente, di cui uno con funzioni di presidente, nominati dal Presidente dell'Unione, previa individuazione in Consiglio Direttivo, per un periodo di tre anni. L'incarico può essere ricoperto più volte.
2. Il Presidente dell'Unione può procedere alla revoca anticipata della nomina, purché adeguatamente motivata, nei casi di gravi inadempienze nonché nei casi di mancato rispetto del generale principio di imparzialità di giudizio.
3. I componenti del Nucleo di Valutazione possono rassegnare le dimissioni dall'incarico, garantendo comunque un preavviso di almeno trenta giorni, fatto salvo il riconoscimento economico delle prestazioni per il periodo dell'incarico esercitato.
4. La nomina presidenziale dei componenti del Nucleo di Valutazione avviene previa valutazione dei curricula degli interessati attestanti le competenze e le professionalità richieste per ricoprire l'incarico *de quo*. I curricula sono acquisiti mediante apposito avviso pubblico reso noto sul sito istituzionale dell'Unione.
5. Tutti gli atti del procedimento di nomina sono pubblici. In particolare, in conformità agli obblighi sulla trasparenza introdotti dall'art. 11 del D.lgs. 150/2009, sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Unione gli atti di nomina dei componenti, i loro curricula ed i relativi compensi.
6. La scelta dei componenti deve essere tale da favorire il rispetto dell'equilibrio di genere.

Art. 3

Requisiti

1. I componenti del Nucleo di Valutazione devono essere in possesso del diploma di laurea, preferibilmente in materie giuridiche o economiche, conseguito secondo il vecchio ordinamento degli studi universitari, ovvero specialistica secondo il nuovo ordinamento, nonché, in possesso di adeguata professionalità ed esperienza, maturata nei campi del management, della pianificazione e controllo di gestione e della misurazione e valutazione della performance delle strutture e del personale delle amministrazioni pubbliche.
2. I requisiti di cui al comma 1 sono comprovati da apposito curriculum acquisito secondo le modalità previste nel precedente art. 2, comma 4.

Art. 4

Incompatibilità ed ineleggibilità

1. I componenti del Nucleo di Valutazione non possono essere nominati tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni.
2. Non possono essere nominati i Revisori dei Conti dell'Unione né quelli dei comuni aderenti alla stessa.
3. Ai componenti il Nucleo di Valutazione si applicano le cause di incompatibilità ed ineleggibilità stabilite per i revisori dei conti.

Art. 5

Compenso

1. Ai componenti del Nucleo di valutazione spetta un compenso annuo, stabilito con la determina di nomina del Presidente dell'Unione, in proporzione alle competenze assegnate.

Art. 6

Funzioni

2. Il Nucleo di Valutazione, svolge a favore di ciascun Comune dell'Unione e dell'Unione stessa i seguenti compiti:
 - a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso;
 - b) comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed amministrazione;
 - c) valida la Relazione sulla performance e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione;

- d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei premi nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
- e) predispone un nuovo Sistema di misurazione e valutazione della performance conforme ai principi contenuti nel D.lgs. 150/2009;
- f) rielabora, adeguandolo ai principi contenuti nel D.lgs. 150/2009, i criteri per la pesatura delle Posizioni Organizzative di ciascun comune e dell'Unione;
- g) propone ai sindaci dei comuni costituenti l'Unione, sulla base dei criteri stabili nel nuovo sistema di valutazione e misurazione della performance di cui alla lettera e), la valutazione annuale dei titolari delle Posizioni Organizzative e l'attribuzione ad essi della retribuzione di risultato nonché, ove previsti dai singoli regolamenti comunali, i premi di cui al Titolo III del D.Lgs n. 150/2009;
- h) propone ai sindaci dei comuni aderenti all'Unione, la valutazione annuale dei Segretari comunali di ciascun comune ai fini dell'attribuzione dell'indennità di risultato;
- i) è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dalla Commissione di cui all'art. 13 del D.lgs.150/2009 e dall'ANCI;
- l) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità;
- m) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità;
- n) cura annualmente, sulla base di appositi modelli forniti dalla CIVIT, la realizzazione di indagini sul personale dipendente volte a rilevare il livello di benessere organizzativo, il grado di condivisione del sistema di valutazione nonché la rilevazione della valutazione del proprio superiore gerarchico da parte del personale e ne riferisce ai Sindaci dei rispetti comuni e al Presidente dell'Unione;
- o) collabora, nella fase di prima applicazione, alla corretta implementazione del ciclo di gestione della performance di cui all'art. 4 del D.lgs. 150/2009 nei cinque comuni costituenti l'Unione nonché nell'Unione stessa;
- p) svolge il controllo strategico, volto a valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi ed degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti;
- q) svolge il controllo di gestione, volto a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;
- r) redige annualmente le graduatorie sulla performance indicate al successivo art. 8, comma 5.

Art. 7

Sistema di misurazione e valutazione della performance

1. Al Nucleo di Valutazione è attribuito il compito di predisporre un nuovo Sistema di misurazione e valutazione della performance secondo i principi contenuti nel D.lgs. 150/2009.
2. Il sistema di valutazione di cui al comma 1, al fine di omogeneizzare le metodologie di valutazione in atto nei singoli comuni dell'Unione, è unico per i cinque comuni aderenti all'Unione.
3. Il nuovo sistema unitario di valutazione di cui ai commi precedenti sostituirà i vigenti sistemi di valutazione nei singoli comuni, previa trasmissione ai comuni aderenti e formale adozione con verbale delle rispettive Giunte comunali.

Art. 8

Criteria per la predisposizione del Sistema di misurazione e valutazione della performance, in conformità alle norme di principio contenute nel D.lgs. 150/2009.

1. In conformità ai principi contenuti nel D.lgs. 150/2009, il Nucleo di Valutazione svolge l'attività di misurazione e valutazione della performance su tre diversi livelli: dei singoli dipendenti, delle unità organizzative e dell'Amministrazione nel suo complesso.
2. Ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale relativa al personale titolare di posizione organizzativa, il Nucleo di valutazione tiene conto:
 - a) degli indicatori di performance relativi all'ambito organizzativo di diretta responsabilità;
 - b) del raggiungimento di specifici obiettivi individuali;
 - c) della qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura, alle competenze professionali e manageriali dimostrate;
 - d) alla capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una significativa differenziazione dei giudizi.
3. La misurazione e la valutazione sulla performance individuale del personale non titolare di posizione organizzativa, è svolta da ciascun Responsabile di P.O. cui detto personale è assegnato ed è collegata:
 - a) al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali;
 - b) alla qualità del contributo assicurato alla performance dell'unità organizzativa di appartenenza, alle competenze dimostrate ed ai comportamenti professionali e organizzativi.
4. Il procedimento di valutazione – sulla base degli obiettivi definiti e assegnati agli incaricati di Posizione Organizzativa, unitamente alle risorse finanziarie, strumentali ed umane nonché dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori - si articola in 3 fasi:
 - monitoraggio intermedio, da effettuarsi con relazione trimestrale, che consente di apportare tutte le correzioni ed integrazioni che si rendono eventualmente necessarie per migliorare la qualità dell'amministrazione;
 - valutazione finale, che si struttura nella misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale ;

- rendicontazione dei risultati ai sindaci dei comuni aderenti all'Unione, al Presidente dell'Unione, ai cittadini, agli utenti ed ai destinatari dei servizi.

5. Il Nucleo di valutazione, alla fine di ciascun esercizio finanziario, compila due graduatorie. Una proposta di graduatoria delle valutazioni individuali del personale Responsabile di Posizione organizzativa di ciascun comune aderente all'Unione, ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato nonché, dei premi previsti dal titolo III del D.lgs. 150/2009, ove istituiti dai singoli ordinamenti di ciascun comune. Una proposta di graduatoria sulla valutazione del restante personale, sulla base delle valutazioni svolte e trasmesse dai singoli Responsabili di Posizione organizzativa, relativamente al personale assegnato, finalizzata all'attribuzione delle risorse destinate alla produttività e ai premi previsti al Titolo III del D.lgs. 150/2009, ove istituiti dai rispettivi regolamenti comunali.

6. Al fine di assicurare una significativa differenziazione dei giudizi, sono istituite, in conformità alle disposizioni di principio di cui all'art. 31 del D.lgs. 150/2009 per ciascuna graduatoria, n. 3 fasce di merito, corrispondenti a tre differenti livelli di performance:

- a) 30% fascia di merito alta cui corrisponde il 40% delle risorse stanziare;
- b) 45% fascia intermedia cui corrisponde l'ulteriore 40% delle risorse stanziare;
- c) 25% fascia bassa cui corrisponde il 20% delle risorse stanziare;

La proposta delle due graduatorie viene rimessa ai sindaci di ciascun comune dell'Unione per la definitiva approvazione e l'attribuzione delle risorse accessorie al personale.

7. La misurazione e valutazione della performance organizzativa concerne:

- a) l'attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività;
- b) l'attuazione di piani e programmi, ovvero la misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse;
- c) la rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso modalità interattive;
- d) la modernizzazione e il miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi;
- e) lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione;
- f) l'efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, nonché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi;
- g) la qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati;
- h) il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità.

Art. 9

Collocazione organizzativa e funzionamento

1. Il Nucleo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Nel caso si debbano adottare decisioni in cui vi siano divergenze di vedute tra i suoi membri, il nucleo delibera a maggioranza.
2. Le sedute dell'Organismo indipendente di valutazione della performance non sono pubbliche e devono essere verbalizzate; i verbali sono inviati, per conoscenza, al Presidente dell'Unione e ai sindaci di ciascun comune.
3. Il Nucleo di Valutazione esercita in piena autonomia le funzioni e le competenze indicate negli articoli precedenti del presente Regolamento, sulla base della documentazione fornita dai Responsabili di Posizione Organizzativa ed ogni altra documentazione trasmessa dai singoli comuni.
4. Nell'esercizio delle proprie funzioni, i componenti del Nucleo di Valutazione rispondono esclusivamente al Presidente dell'Unione e ai sindaci dei comuni aderenti.
5. I componenti del Nucleo di valutazione hanno accesso a tutti i documenti amministrativi e possono richiedere ai Responsabili di Posizione Organizzativa, oralmente o per iscritto, qualsiasi atto o notizia detenuti da ciascun comune aderente all'Unione e all'Unione stessa, necessari all'espletamento delle funzioni assegnate.
6. Il Nucleo di Valutazione svolge la propria attività nei locali messi a disposizione dall'Unione e/o nei locali dei singoli comuni e si avvale di una struttura tecnica permanente per la misurazione e la valutazione della performance, svolta anch'essa in forma associata e costituita dal Segretario dell'Unione, del Responsabile del Settore Finanziario e del Responsabile del Settore Amministrativo dell'Unione. La struttura tecnica permanente della performance ha il compito di raccogliere e coordinare tutte le informazioni necessarie al nucleo per l'espletamento delle proprie funzioni.
7. Il numero delle sessioni dell'Organismo di valutazione è di almeno tre all'anno. Ulteriori sessioni, in caso di necessità, possono essere concordate con il Presidente dell'Unione per esprimere pareri in materia di diritto del lavoro, di controllo di gestione, di procedure o sistemi di controllo, di contraddittori richiesti dal personale dipendente e di controversie.
8. I componenti del Nucleo riferiscono, con cadenza almeno semestrale, al Presidente dell'Unione ed ai sindaci dei comuni aderenti sull'andamento della gestione, sull'attivazione del sistema di valutazione e sull'applicazione delle norme contrattuali, evidenziando le cause dell'eventuale mancato totale o parziale raggiungimento degli obiettivi e sulla corretta gestione, proponendo, altresì, possibili soluzioni anche a carattere organizzativo, nonché modifiche ed aggiornamenti al processo di controllo di gestione e al sistema di valutazione.
9. Il nucleo di valutazione presenta al Presidente dell'Unione ed ai sindaci dei cinque comuni aderenti, entro il mese di gennaio, i risultati finali del controllo e le valutazioni a consuntivo operati per la

successiva applicazione del sistema premiale riferito a tutto il personale dell'Ente o, in caso di motivato apprezzamento negativo, delle misure sanzionatorie previste dalle disposizioni di legge e negoziali collettive nel tempo in vigore.

Art. 10

Disposizioni finali ed entrata in vigore

1. Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento si rinvia alle vigenti disposizioni normative in materia.
2. Il presente regolamento entrerà in vigore il quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione all'Albo pretorio, successiva alla esecutività della deliberazione che lo approva.
3. Dall'entrata in vigore del presente regolamento cesseranno l'efficacia e l'applicabilità delle disposizioni sul Nucleo di Valutazione contenute all'art. 34 del Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Unione, approvato con atto deliberativo di C.D. n. 25 del 02.07.2008, come modificato, con successiva deliberazione di C.D. n. 3 del 21.01.2009, ed ogni altra norma regolamentare non compatibile con le disposizioni del presente regolamento.
4. Il presente regolamento viene trasmesso ai singoli comuni dell'Unione ai fine della presa d'atto mediante apposita deliberazione degli organi esecutivi. Dal giorno della formale adozione delle giunte comunali dei singoli enti aderenti, cesseranno l'efficacia e l'applicabilità delle disposizioni sul Nucleo di Valutazione contenute nei rispettivi ordinamenti ed ogni altra norma regolamentare non compatibile con le disposizioni del presente regolamento.